

fatto opposto a quello che il proponente ha di mira. Poichè, stando alla lettera dell'emendamento, la Commissione dovrebbe giudicare sulla variazione del canone con gli elementi accertati secondo le risultanze economiche dell'affitto fino alla data di presentazione della domanda stessa.

Ma poichè alle Commissioni possono essere fatte domande di revisione dei canoni relativamente ad un'annata, o a tutte due le annate, può darsi che la Commissione, di fronte a domande di revisione del canone delle due annate 1921-22 giudichi circa l'aumento con le risultanze che si hanno alla data della presentazione della domanda di revisione.

Ora, a noi è noto che i prezzi che sono correnti in questi mesi non potranno certo mantenersi nell'annata agraria prossima, perchè siamo di fronte a gravi diminuzioni: per esempio, la produzione dei bozzoli che in molte regioni costituisce il provento principale, non ha il reddito che ha avuto l'anno scorso e così forse nell'anno prossimo non avrà il reddito di quest'anno.

Bisognerebbe che l'onorevole Giuffrida chiarisse meglio il suo emendamento, dicendo che le domande di variazione dei canoni devono riferirsi alle risultanze economiche degli affitti accertati; a meno che il Ministero e la Commissione non consentano di modificare la seconda parte del comma aggiuntivo da essi proposto, ammettendo che si possa fare soltanto domanda di revisione di anno in anno e non nei 60 giorni dalla pubblicazione della legge, anche per la seconda annata successiva.

TESCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESCIONE. Io ero favorevole all'emendamento dell'onorevole Giuffrida; ma dico sinceramente che dopo i chiarimenti dati da esso mi sono convinto che il suo emendamento verrebbe a raggiungere precisamente l'effetto contrario. Egli dice di supporre che la curva dei prezzi tenda a discendere; ma d'altra parte pone un emendamento in cui è detto che le variazioni di aumento di canone possano essere concesse tenendo presenti le condizioni economiche del contratto di fitto, anteriori alla domanda. Ora, se egli dice che i prezzi favorevoli al conduttore sono i prezzi da venire, mentre i prezzi anteriori alla

domanda gli sono contrari, evidentemente...

GIUFFRIDA. Domando la parola per fatto personale.

TESCIONE. Sì; ella ha citato il prezzo del vino in Francia; altri colleghi hanno citato il prezzo della canapa che pure tende a discendere. Ora, se effettivamente i prezzi delle derrate agricole tendono a discendere e se si vuole stabilire una condizione di cose che vada a vantaggio del conduttore, noi non possiamo porre alla Commissione dei vincoli con cui si verrebbe a togliere la facoltà di considerare, quando si trattasse di concedere aumenti, anche l'eventuale futura discesa dei prezzi. Pure prescindendo da tutto il resto, noi sappiamo che i provvedimenti di eccezione che stiamo per creare sono opportuni anche per la natura giuridica ed economica del contratto e quindi non bisogna porre vincoli perchè, snaturando eccessivamente l'elemento aleatorio del contratto d'affitto, si potrebbe finire per determinare precisamente il danno di quel conduttore, che, invece, intendiamo di favorire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GRASSI, *presidente della Commissione*. Vorrei che la questione venisse rimessa nei suoi giusti confini.

La Commissione, accogliendo l'emendamento che è stato presentato, ha creduto di stabilire la data di 60 giorni entro cui si debba presentare la domanda. Questo il fatto. Le ipotesi che si possono presentare sono due: o la domanda riguarda l'annata in corso e insieme con questa anche l'annata successiva; oppure riguarda soltanto l'annata futura, cioè l'annata 1921-22, avendo già la Commissione corretto il testo stampato, che forse l'onorevole Giuffrida non ha presente. Il termine di 60 giorni proposto dall'onorevole Carnazza si viene a trovare già nell'emendamento, perchè è detto chiaro; « oppure nei 60 giorni dallo inizio dell'anno agrario 1921-22 ».

Quindi l'osservazione dell'onorevole Carnazza mi pare che non abbia più ragione di essere, perchè per la revisione dell'annata 1921-22 il termine di 60 giorni comincerà con la data dell'anno agrario. La questione rimarrebbe soltanto per la domanda relativa all'anno 1920-21. In questo caso siamo d'accordo che, l'annata agraria essendo già cominciata, i 60 giorni debbono